



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 363/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	1
---------------	---	---

Tribunale

2019/C 363/02	Elezioni dei presidenti delle sezioni	2
2019/C 363/03	Elezione del vicepresidente del Tribunale	2
2019/C 363/04	Elezione del presidente del Tribunale	2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 363/05	Causa C-68/19 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dalla Camomilla Srl avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 novembre 2018, causa T-44/17, Camomilla/EUIPO - CMT (CAMOMILLA)	3
---------------	--	---

2019/C 363/06	Causa C-98/19 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2019 dalla Comprojecto-Proyectos e Construções, Lda, e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-493/18, Comprojecto-Proyectos e Construções e a./Portogallo.....	3
2019/C 363/07	Causa C-375/19 P: Impugnazione proposta il 13 maggio 2019 dalla Wirecard Technologies GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 marzo 2019, causa T-297/18 Wirecard Technologies GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale – Striatum Ventures	4
2019/C 363/08	Causa C-444/19 P: Impugnazione proposta l'11 giugno 2019 dalla Kiku GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019, causa T-765/17, Kiku GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	4
2019/C 363/09	Causa C-503/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna) il 2 luglio 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona	4
2019/C 363/10	Causa C-504/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 luglio 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución e Novo Banco, S.A./VR	5
2019/C 363/11	Causa C-521/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) l'8 luglio 2019 – CB/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia	6
2019/C 363/12	Causa C-524/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (Spagna) il 9 luglio 2019 – Investcapital Ltd/FE.....	7
2019/C 363/13	Causa C-568/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 25 luglio 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo	7
2019/C 363/14	Causa C-592/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 2 agosto 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona	8
2019/C 363/15	Causa C-598/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 6 agosto 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa.....	9
2019/C 363/16	Causa C-621/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 agosto 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	9
2019/C 363/17	Causa C-668/19: Ricorso presentato il 15 luglio 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana.....	10
2019/C 363/18	Causa C-676/19 P: Impugnazione proposta l'11 settembre 2019 da Bruno Gollnisch avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-95/18, Gollnisch/Parlamento	12
Tribunale		
2019/C 363/19	Cause T-313/15 e T-317/15: Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Italia/Commissione («Regime linguistico – Bandi di concorso generali per l'assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Ricorso manifestamente fondato»)	13

2019/C 363/20	Causa T-212/18: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2019 – Romańska/Frontex («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Risoluzione – Motivi di risoluzione – Cessazione del rapporto di fiducia – Discriminazione e molestie psicologiche – Domanda di risarcimento – Irricevibilità manifesta»).....	14
2019/C 363/21	Causa T-575/18: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2019 – Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo The Inner Circle – Marchio dell’Unione europea verbale anteriore InnerCircle – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di somiglianza tra i servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]......	14
2019/C 363/22	Causa T-762/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 settembre 2019 – Athanasiadou e Soulantikas/Commissione [«Procedimento sommario – Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) – Esecuzione forzata – Domanda di sospensione – Ricevibilità – Difetto dell’urgenza»]	15
2019/C 363/23	Causa T-209/19: Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Giorgio Armani/EUIPO – Invicta Watch Company of America (GLYCINE) («Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»).....	16
2019/C 363/24	Causa T-388/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento europeo (Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni juris).	16
2019/C 363/25	Causa T-578/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Sophia Group/Parlamento («Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»)	17
2019/C 363/26	Causa T-514/19: Ricorso proposto il 18 luglio 2019 – DI/BCE.....	18
2019/C 363/27	Causa T-534/19: Ricorso proposto il 26 luglio 2019 – TestBioTech/Commissione	19
2019/C 363/28	Causa T-569/19: Ricorso proposto il 15 agosto 2019 AlzChem Group/Commissione	19
2019/C 363/29	Causa T-578/19: Ricorso proposto il 21 agosto 2019 – Sophia Group/Parlamento	20
2019/C 363/30	Causa T-585/19: Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – EJ/BEI	22
2019/C 363/31	Causa T-586/19: Ricorso proposto il 26 agosto 2019 – PL/Commissione	23
2019/C 363/32	Causa T-587/19: Ricorso proposto il 26 agosto 2019 – Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (Marién)	24
2019/C 363/33	Causa T-591/19: Ricorso proposto il 28 agosto 2019 – Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios)	25
2019/C 363/34	Causa T-593/19: Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Cipro/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)	25
2019/C 363/35	Causa T-594/19: Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Axactor/EUIPO – Axa (AXACTOR)	26
2019/C 363/36	Causa T-597/19: Ricorso proposto il 6 settembre 2019 – Helsingin Kaupunki/Commissione	27

2019/C 363/37	Causa T-601/19: Ricorso proposto il 7 settembre 2019 – Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de)	28
2019/C 363/38	Causa T-602/19: Ricorso proposto il 3 settembre 2019 – Eugene Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE)	29
2019/C 363/39	Causa T-604/19: Ricorso proposto il 4 settembre 2019 – Inova Semiconductors/EUIPO – Venta Servicio LED (ISELED).....	30
2019/C 363/40	Causa T-610/19: Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Deutsche Telekom/Commissione.....	31
2019/C 363/41	Causa T-611/19: Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Iniziativa dei cittadini - Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole/Commissione	32
2019/C 363/42	Causa T-615/19: Ricorso proposto il 12 settembre 2019 – Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des montres Longines, Francillon (Raffigurazione di due ali spiegate).....	33
2019/C 363/43	Causa T-616/19: Ricorso proposto il 12 settembre 2019 – Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND).....	34
2019/C 363/44	Causa T-623/19: Ricorso proposto il 16 settembre 2019 – ArcelorMittal Bremen/Commissione	35
2019/C 363/45	Causa T-242/18: Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – VV/Commissione.....	36
2019/C 363/46	Causa T-424/18: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2019 – Puma/EUIPO – Carrefour (Rappresentazione di linee incrociate)	36
2019/C 363/47	Causa T-244/19: Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Café Camelo/EUIPO – Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)	37
2019/C 363/48	Causa T-376/19: Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)	37

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2019/C 363/01)

Ultima pubblicazione

GU C 357 del 21.10.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 348 del 14.10.2019

GU C 337 del 7.10.2019

GU C 328 del 30.9.2019

GU C 319 del 23.9.2019

GU C 312 del 16.9.2019

GU C 305 del 9.9.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Elezioni dei presidenti delle sezioni

(2019/C 363/02)

Il 30 settembre 2019 il Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha eletto in qualità di presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici per il periodo compreso tra il 30 settembre 2019 e il 31 agosto 2022:

- il sig. Kanninen;
- la sig.ra Tomljenović;
- il sig. Collins;
- il sig. Gervasoni;
- il sig. Spielmann;
- la sig.ra Marcoulli;
- il sig. da Silva Passos;
- il sig. Svenningsen;
- la sig.ra Costeira;
- il sig. Kornezov.

Elezione del vicepresidente del Tribunale

(2019/C 363/03)

Nella riunione del 27 settembre 2019, i giudici del Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Savvas Papasavvas in qualità di vicepresidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

Elezione del presidente del Tribunale

(2019/C 363/04)

Nella riunione del 27 settembre 2019, i giudici del Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Marc van der Woude in qualità di presidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dalla Camomilla Srl avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 novembre 2018, causa T-44/17, Camomilla/EUIPO - CMT (CAMOMILLA)

(Causa C-68/19 P)

(2019/C 363/05)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Camomilla Srl (rappresentanti: M. Mussi, H.G. Chiappetta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, CMT Compagnia manifatture tessili Srl

Con ordinanza dell'11 settembre 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha disposto che la Camomilla Srl supporterà le proprie spese.

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2019 dalla Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-493/18, Comprojecto-Projectos e Construções e a./Portogallo

(Causa C-98/19 P)

(2019/C 363/06)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (rappresentante: M.A. Ribeiro, advogado)

Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese

Con ordinanza dell'11 settembre 2019, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Impugnazione proposta il 13 maggio 2019 dalla Wirecard Technologies GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 marzo 2019, causa T-297/18 Wirecard Technologies GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale – Striatum Ventures

(Causa C-375/19 P)

(2019/C 363/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wirecard Technologies GmbH (rappresentante: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Striatum Ventures

Con ordinanza del 10 settembre 2019 la Corte di giustizia (Sezione relativa all'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa.

Impugnazione proposta l'11 giugno 2019 dalla Kiku GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019, causa T-765/17, Kiku GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(Causa C-444/19 P)

(2019/C 363/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kiku GmbH (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Autorità per l'ambiente, l'agricoltura e le risorse geologiche del Land Sassonia)

Con decisione del 16 settembre 2019 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione relativa all'ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna) il 2 luglio 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Causa C-503/19)

(2019/C 363/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona

Parti

Ricorrente: UQ

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2003/109 ⁽¹⁾ un'interpretazione da parte dei giudici nazionali in base alla quale un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo.
- 2) Se il giudice nazionale debba tener conto, oltre che della sussistenza di precedenti penali, anche di altri fattori quali la gravità e la durata della pena, il pericolo che il richiedente rappresenta per la società, la durata del suo precedente soggiorno legale e i legami che quest'ultimo ha stretto con il paese, mediante una valutazione complessiva di tutti tali fattori.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di negare, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 4, senza stabilire i criteri di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 17.
- 4) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2003/109 debbano essere interpretati nel senso che, secondo la dottrina della Corte di giustizia sull'effetto verticale discendente delle direttive, il giudice nazionale ha il potere di applicare direttamente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e 17 al fine di valutare la sussistenza di precedenti penali considerandone la gravità, la durata della pena e il pericolo rappresentato dal richiedente.
- 5) Se si debba interpretare il diritto dell'Unione, in particolare il diritto di accesso allo status di soggiornante di lungo periodo e i principi di chiarezza, trasparenza e comprensibilità, nel senso che esso osta a un'interpretazione da parte dei giudici spagnoli degli articoli da 147 a 149 del Real Decreto 557/2011 e dell'articolo 32 della Ley Orgánica 4/2000 in base alla quale lo status di soggiornante di lungo periodo può essere negato per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, malgrado tali norme non indichino in modo chiaro e trasparente che tali motivi costituiscono motivi di rifiuto.
- 6) Se sia conforme al principio dell'effetto utile della direttiva 2003/109, e in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, una norma nazionale, e la sua interpretazione da parte dei giudici, con la quale si ostacola l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo e si agevola l'accesso allo status di soggiornante a tempo determinato.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 luglio 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución e Novo Banco, S.A./VR

(Causa C-504/19)

(2019/C 363/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Banco de Portugal, Fondo de Resolución e Novo Banco, S.A

Resistente: VR

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio generale della certezza del diritto, un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE⁽¹⁾ che comporti, nei procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri e senza l'espletamento di ulteriori formalità, il riconoscimento degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, intesa a modificare con effetti retroattivi il contesto normativo in essere nel momento in cui è stato avviato il procedimento e che privi di efficacia le sentenze non conformi a quanto previsto in tale nuova decisione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) l'8 luglio 2019 – CB/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia

(Causa C-521/19)

(2019/C 363/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CB

Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 73 e 78 della direttiva IVA⁽¹⁾, alla luce dei principi di neutralità, del divieto di frode fiscale e di abuso di diritto nonché del divieto di distorsione illecita della concorrenza, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e alla giurisprudenza che la interpreta, secondo la quale, qualora l'amministrazione tributaria scopra operazioni occulte soggette all'imposta sul valore aggiunto non fatturate, l'imposta summenzionata deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni.

È quindi possibile, nei casi di FRODE in cui l'operazione è stata occultata all'amministrazione tributaria, considerare, come si può dedurre dalle sentenze del 28 luglio 2016 (causa C-332/15 Astone⁽²⁾), del 5 ottobre 2016 (causa C-576/15 Marinova⁽³⁾) e del 7 marzo 2018, Dobre⁽⁴⁾, C-159/17, EU:C:2018:161 della Corte, che gli importi consegnati e ricevuti non includono l'IVA, al fine di effettuare l'opportuno accertamento e imporre la corrispondente sanzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza del 28 luglio 2016, Astone (C-332/15, EU:C:2016:614).

⁽³⁾ Sentenza del 5 ottobre 2016, Maya Marinova (C-576/15, EU:C:2016:740).

⁽⁴⁾ Sentenza del 7 marzo 2018, Dobre (C-159/17, EU:C:2018:161).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (Spagna) il 9 luglio 2019 – Investcapital Ltd/FE

(Causa C-524/19)

(2019/C 363/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Investcapital Ltd

Convenuto: FE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso non osta, nell'ambito dei procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento avviati in forza di detto regolamento, a che il giudice controlli d'ufficio le eventuali clausole abusive del contratto dal quale trae origine il debito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e gli utenti ⁽²⁾, in particolare qualora, ai fini di detto controllo, il giudice nazionale debba procedere a un esame preliminare del contratto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 25 luglio 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-568/19)

(2019/C 363/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: MO

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardante i limiti dell'efficacia diretta delle direttive, l'interpretazione della sua sentenza del 23 aprile 2015 (causa C-38/14, Zaizoune ⁽¹⁾) nel senso che l'amministrazione e i giudici spagnoli possano applicare direttamente la direttiva 2008/115/CE ⁽²⁾ nei confronti e a danno di un cittadino di uno Stato terzo, trascurando e disapplicando disposizioni interne più favorevoli sotto il profilo sanzionatorio, con aggravamento della responsabilità penale di quest'ultimo e possibile inosservanza del principio di legalità penale; inoltre, se alla mancata conformità della normativa spagnola alla direttiva si debba ovviare non in tal modo, ma mediante una modifica normativa, o attraverso le procedure previste nel diritto [dell'Unione] per imporre a uno Stato il dovuto recepimento delle direttive.

⁽¹⁾ Sentenza del 23 aprile 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260).

⁽²⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Spagna) il 2 agosto 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Causa C-592/19)

(2019/C 363/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 5 de Barcelona

Parti

Ricorrente: SI

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, senza dover valutare la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di residenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 6 agosto 2019 – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)/Diputación Foral de Guipúzcoa

(Causa C-598/19)

(2019/C 363/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)

Resistente: Diputación Foral de Guipúzcoa

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che la portata soggettiva della riserva prevista dallo stesso non può essere circoscritta in modo tale da escludere dal suo ambito di applicazione imprese o operatori economici che soddisfino il requisito secondo cui almeno il 30 % dei loro lavoratori sia composto da persone con disabilità e rispettino la finalità o l'obiettivo dell'integrazione sociale e professionale di dette persone, stabilendo requisiti aggiuntivi relativi alla costituzione, alla natura e alle finalità di tali enti, alla loro attività o investimenti, o di altro tipo.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva (2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 20 agosto 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Causa C-621/19)

(2019/C 363/16)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Resistente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 167 e l'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, che il soggetto passivo è tenuto a versare sui beni importati, dipende dal diritto di proprietà sui beni importati ovvero dal diritto di disporre di tali beni come il proprietario.
- 2) Se l'articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE (...) debba essere interpretato nel senso che il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, che il soggetto passivo è tenuto a versare sui beni importati, sorge solo se i beni importati sono impiegati ai fini di operazioni imponibili del soggetto passivo sotto forma di vendita di tali beni sul territorio nazionale, cessione verso un altro Stato membro oppure esportazione verso un paese terzo.
- 3) Se, in tali circostanze, sia soddisfatta la condizione di un nesso diretto e immediato tra i beni acquistati e le operazioni a valle, e più precisamente se nella fattispecie sia possibile applicare l'interpretazione tradizionale del diritto a detrazione, fondata su un nesso diretto e immediato tra i beni acquistati e le operazioni a valle, in connessione con elementi di spesa che non sono sorti in relazione ai beni e non potevano quindi essere riflessi nel prezzo dell'operazione a valle.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Ricorso presentato il 15 luglio 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-668/19)

(2019/C 363/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

la Commissione conclude che la Corte voglia

dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omissso di

- prendere le disposizioni necessarie per garantire che 166 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾,
- prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 610 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, oppure aventi un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000 e scaricanti in acque dolci o estuari, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE,
- prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 10 agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 5 della medesima direttiva,

- prendere le disposizioni necessarie per garantire che in 5 «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271/CEE la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 5 della medesima direttiva,
- prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271/CEE siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico in 617 agglomerati, conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva,
- è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271/CEE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non ha dato correttamente attuazione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione constata anzitutto varie violazioni dell'articolo 3 della direttiva, che dispone, al secondo comma del paragrafo 1 ed al paragrafo 2, che gli Stati membri erano tenuti a garantire che, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000 fossero provvisti di reti fognarie conformi ai requisiti dell'allegato I, sezione A. In numerosi agglomerati situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto tale obbligo non è stato adempiuto in maniera corretta.

L'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE prevede inoltre, ai paragrafi 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, per quanto riguarda gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti o quelli provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000 gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in un gran numero di agglomerati situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

L'articolo 5 della direttiva prevede, ai paragrafi 2 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello menzionato all'articolo 4. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle suddette disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto.

Riguardo alle aree sensibili, il paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva prevede poi la possibilità di non applicare i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo per i singoli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che si dimostri che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento in una determinata area sensibile sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale. Ciò non è stato dimostrato in relazione a varie aree sensibili situate sul territorio italiano.

Il mancato rispetto degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE comporta infine anche la violazione dell'articolo 10 della medesima direttiva, secondo cui la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere condotte in modo tale da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

(¹) GU 1991, L 135, pag. 40.

Impugnazione proposta l'11 settembre 2019 da Bruno Gollnisch avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-95/18, Gollnisch/Parlamento

(Causa C-676/19 P)

(2019/C 363/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 (T-95/18);
- Rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- Riconoscere al ricorrente l'importo di € 12 500 a titolo di spese del procedimento;
- Condannare il Parlamento alle spese.

La parte ricorrente chiede altresì, in caso di ammissione dell'impugnazione, che la Corte voglia:

- Qualora ritenga di essere sufficientemente edotta, esaminare la controversia nel merito;
- Annullare la decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento del 23 ottobre 2017;
- Accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado;
- Condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente sull'applicazione retroattiva *in defavorem* della giurisprudenza successiva per dichiarare irricevibile il ricorso.

Per respingere il ricorso, la sentenza impugnata ha operato un'applicazione retroattiva, sfavorevole e contraria al diritto di una giurisprudenza della Corte successiva alla presentazione del ricorso, sebbene quest'ultimo fosse espressamente descritto come ricevibile in vigenza della situazione precedente.

2. Secondo motivo, vertente su un diniego di applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il Tribunale ha escluso l'applicazione di questi due articoli alla controversia, sebbene risultasse dall'articolo 52 della Carta e dalle spiegazioni dei suoi articoli accolte dalla la giurisprudenza della Corte che essi erano pertinenti.

3. Terzo motivo, vertente su un'errata interpretazione della giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltato.

La sentenza impugnata si è erroneamente fondata su una sentenza della Corte per negare al ricorrente il suo diritto a un'audizione orale, sebbene tale sentenza riguardasse soltanto le parti intervenienti, in un procedimento specifico e marginale, che autorizzava, peraltro, l'audizione orale.

4. Quarto motivo, vertente sulla contraddittorietà della motivazione e sulla violazione dei diritti della difesa.

Per ritenere regolare la mancata trasmissione di un documento al ricorrente durante il procedimento controverso, il Tribunale ha attribuito a tale documento qualifiche contraddittorie che hanno avuto come conseguenza una violazione dei diritti della difesa.

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Italia/Commissione

(Cause T-313/15 e T-317/15) ⁽¹⁾

(«Regime linguistico – Bandi di concorso generali per l'assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Ricorso manifestamente fondato»)

(2019/C 363/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Curral e G. Gattinara, indi G. Gattinara, F. Simonetti e D. Mila-nowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. Garcia-Valdecasas Dorrego, agente)

Oggetto

Nella causa T-313/15, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5) (GU 2015, C 92 A, pag. 1), e, nella causa T-317/15, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'audit (AD 5) (GU 2015, C 99 A, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Le cause T-313/15 e T-317/15 sono riunite ai fini della presente ordinanza.*
- 2) *Il bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5), e il bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'audit (AD 5), sono annullati.*
- 3) *La Commissione europea supporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.*
- 4) *Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2019 – Romańska/Frontex(Causa T-212/18) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Risoluzione – Motivi di risoluzione – Cessazione del rapporto di fiducia – Discriminazione e molestie psicologiche – Domanda di risarcimento – Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 363/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Karolina Romańska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Tetkowska, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard e S. Drew, agenti, assistiti da J. Currall e G. Ostaszewski, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 14 giugno 2017 con la quale il direttore esecutivo di Frontex, in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha risolto il contratto di lavoro con la ricorrente con effetto alla scadenza di un periodo di preavviso di otto mesi e, dall'altro, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della discriminazione e delle molestie psicologiche da parte di Frontex nei suoi confronti, che avrebbero condotto alla decisione di licenziamento.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Karolina Romańska è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 200 dell'11.6.2018.

Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2019 – Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle)(Causa T-575/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo The Inner Circle – Marchio dell'Unione europea verbale anteriore InnerCircle – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di somiglianza tra i servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2019/C 363/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shore Capital International Ltd (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Circle Imperium BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 giugno 2018 (procedimento R 1402/2017-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Shore Capital International e Circle Imperium.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Shore Capital International Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 settembre 2019 – Athanasiadou e Soulantikas/Commissione

(Causa T-762/18 R)

[«Procedimento sommario – Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) – Esecuzione forzata – Domanda di sospensione – Ricevibilità – Difetto dell'urgenza»]

(2019/C 363/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Sofia Athanasiadou (Atene, Grecia) e Konstantinos Soulantikas (Atene) (rappresentante: M. Lappa, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Katzimerou e A. Kyratsou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 299 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione forzata della decisione C(2017) 5883 final della Commissione, del 22 agosto 2017, dell'ingiunzione di pagamento del 30 ottobre 2018, che figura in calce alla copia del titolo esecutivo adottato in forza della decisione C(2017) 5883 final della Commissione, del 22 agosto 2017, e di qualsiasi altro atto esecutivo connesso.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *La sig.ra Sofia Athanasiadou e il sig. Konstantinos Soulantikas sopporteranno le loro spese nonché quelle della Commissione europea.*
-

Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Giorgio Armani/EUIPO – Invicta Watch Company of America (GLYCINE)

(Causa T-209/19) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»)

(2019/C 363/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: J. Rether e M. Kinkeldey, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Invicta Watch Company of America, Inc. (Hollywood, Florida, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 578/2018-4) relativa a un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani e la Invicta Watch Company of America, Inc.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Giorgio Armani SpA è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento europeo

(Causa T-388/19 R)

(Domanda di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni juris)

(2019/C 363/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio) e Comín i Oliveres (Waterlo) (rappresentanti: B. Bekaert, B. Emmerson, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto

Domanda introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l'esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 settembre 2019 – Sophia Group/Parlamento

(Causa T-578/19 R)

(«*Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell'urgenza*»)

(2019/C 363/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgio) (rappresentanti: Y. Schneider e C.-H. de la Vallée Poussin, avvocati)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Tapper Brandberg e S. Toliušis, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE per la concessione di provvedimenti provvisori al fine, da un lato, di ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione del 30 luglio 2019 del Parlamento di aggiudicare il lotto n. 1 dell'appalto avente ad oggetto «prestazioni di servizi di Buildings HelpDesk» (bando di gara 06A0010/2019/M011) a un altro offerente, e dall'altro, la sospensione del contratto concluso con il suddetto offerente.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ricorso proposto il 18 luglio 2019 – DI/BCE**(Causa T-514/19)**

(2019/C 363/26)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* DI (rappresentante: L. Levi, avvocato)*Convenuta:* Banca centrale europea (BCE)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE del 7 maggio 2019 recante licenziamento disciplinare senza preavviso;
- annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE del 25 giugno 2019 recante diniego di riaprire i procedimenti disciplinari in seguito all'archiviazione del procedimento penale;
- di conseguenza, ordinare la piena reintegrazione del ricorrente dall'11 maggio 2019 con tutti i diritti pecuniari correlati e con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome;
- in ogni caso, ordinare il risarcimento del danno morale che il ricorrente sostiene di aver subito, stimato *ex aequo et bono* in EUR 20 000;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore delle misure impugnate.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8.3.2 delle norme sul personale della BCE. Si sostiene che i procedimenti disciplinari siano iniziati quando erano prescritti.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova, nonché del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di diligenza.
 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il comitato disciplinare ha ecceduto i propri poteri. Si deduce una violazione dell'articolo 8.3.7 delle norme sul personale della BCE, e del principio d'imparzialità quale sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza. Si deduce una violazione dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale i procedimenti disciplinari sono compiuti entro un periodo ragionevole e sulla violazione dell'obbligo di diligenza.
 8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
 9. Nono motivo, vertente, in via subordinata, sulla violazione del principio di proporzionalità.
-

Ricorso proposto il 26 luglio 2019 – TestBioTech/Commissione**(Causa T-534/19)**

(2019/C 363/27)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* TestBioTech eV (Monaco, Germania) (rappresentante: K. Smith QC).*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 20 maggio 2019, con la quale quest'ultima ha rifiutato di revocare o modificare la decisione di esecuzione 2018/2046 della Commissione del 19 dicembre 2018 ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione avrebbe effettuato la sua valutazione del granturco in questione conformemente al regolamento (CE) n. 641/2004 ⁽²⁾ della Commissione.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti della valutazione scientifica.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si sarebbe illegittimamente astenuta dal richiedere un piano di monitoraggio evento-specifico dopo l'immissione in commercio.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE [notificata con il numero C (2018) 8238] (GU 2018, L 327, pag. 70).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (GU 2004, L 102, pag. 14).

Ricorso proposto il 15 agosto 2019 AlzChem Group/Commissione**(Causa T-569/19)**

(2019/C 363/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* AlzChem Group AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: A. Borsos e J. Guerrero Pérez, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione C(2019)5602 del Segretario generale della Commissione europea conformemente all'articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, del 22 luglio 2019, in risposta alla domanda n. GESTDEM 2019/2311; e
- condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore diritto e su un errore manifesto di valutazione riguardo all'applicazione di talune eccezioni alla regola generale di concedere l'accesso ai documenti, alla luce dei fatti in questione.
 - la richiesta non riguarda nessun fascicolo o documento istruttorio, e quindi non riguarda o pregiudica né gli obiettivi delle attività di indagine (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001) né il processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001);
 - la richiesta non dovrebbe essere respinta sulla base della tutela degli obiettivi delle attività di indagine (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001) o al processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001);
 - la richiesta non riguarda informazioni o dati di interesse commerciale che devono essere tutelati (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001);
 - la decisione controversa applica eccezioni alla divulgazione in modo discriminatorio, in quanto esse sono superate dalle azioni e dal comportamento della Commissione in altre situazioni simili – il che è vietato dal diritto dell'Unione;
 - l'applicazione di qualsiasi eccezione alla divulgazione è superata da un interesse pubblico prevalente alla divulgazione al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali).
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione riguardo al diniego di accesso a una versione non riservata, all'accesso parziale, o all'accesso ai documenti nei locali della Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 21 agosto 2019 – Sophia Group/Parlamento

(Causa T-578/19)

(2019/C 363/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgio) (rappresentanti: Y. Schneider e C.-H. de la Vallée Poussin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- di conseguenza, pronunciare l'annullamento della decisione del Parlamento europeo di aggiudicare il lotto 1 dell'appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011) alla S.A. Computer Ressources International con sede in rue de l'Industrie, 11, 8399 Windhof, Lussemburgo;
- se del caso, annullare:
 - la decisione di data ignota del Parlamento di firmare il contratto relativo al lotto 1 dell'appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011);
 - il contratto concluso con l'aggiudicatario designato relativo al lotto 1 dell'appalto avente ad oggetto prestazioni di servizi di buildings Helpdesk (Bando di gara n. 06A0010/2019/M011);
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio compresa l'indennità di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e dei punti 16.3 e 18.2 e 21.1 dell'allegato I del regolamento 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sull'eccesso di potere e l'errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici. Nell'ambito di tale primo motivo, la ricorrente ritiene che taluni dei criteri di aggiudicazione sulla base dei quali l'aggiudicatario è stato designato rientrino nella selezione qualitativa e non nell'aggiudicazione, mentre i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati o degli offerenti e i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte e devono consentire di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e del punto 18.2 dell'allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, sull'eccesso di potere e l'errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici, in quanto taluni criteri di aggiudicazione sulla base dei quali l'aggiudicatario del lotto 1 è stato designato non sarebbero in rapporto con l'oggetto dell'appalto e sarebbero come minimo vaghi e imprecisi, mentre i criteri di aggiudicazione devono consentire di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere in rapporto con l'oggetto dell'appalto o con il lotto di cui trattasi e ad esso proporzionati, devono essere chiari e precisi e non possono lasciare una libertà di scelta incondizionata per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 160, 167 e dei punti 18.2 e 18.4 dell'allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, sull'eccesso di potere e l'errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici, in quanto le referenze richieste agli offerenti nel capitolato d'onere per dimostrare la loro capacità tecnica e professionale a eseguire il lotto 1 non sarebbero in rapporto con l'oggetto dell'appalto, non sarebbero proporzionate e sarebbero vaghe e imprecise. Orbene, la ricorrente sostiene che i criteri di selezione devono essere collegati e proporzionati all'oggetto dell'appalto in modo da non comportare una distorsione della concorrenza e devono essere chiari e precisi.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 170 e dei punti 18.6 e 30.2 e 31.1 dell'allegato I del regolamento 2018/1046 summenzionato, della violazione delle forme sostanziali, della violazione dei principi generali di diritto comunitario di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea, sull'eccesso di potere e sulla violazione del principio di buona amministrazione. Tali violazioni sarebbero state commesse nella misura in cui le valutazioni attribuite all'offerta della ricorrente e a quella dell'aggiudicatario dell'appalto rispetto ai nove criteri di aggiudicazione «qualità» non sono motivate e/o sono accompagnate soltanto da commenti vaghi e imprecisi, allorché qualsiasi decisione di aggiudicazione di un appalto deve essere oggetto di una motivazione sufficiente che permetta agli offerenti di conoscere le ragioni oggettive, concrete e precise che giustifichino ciascuno dei punteggi attribuiti alle diverse offerte, e deve far emergere i vantaggi e gli inconvenienti di ciascuna delle offerte depositate rispetto ai criteri elencati nel capitolato d'onere.

Ricorso proposto il 23 agosto 2019 – EJ/BEI

(Causa T-585/19)

(2019/C 363/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EJ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato

e di conseguenza:

- annullare la decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa a carico delle spese di trasporto sostenute a causa della malattia grave della figlia della ricorrente, e la decisione del 23 marzo 2018 che limita a 5 anni il beneficio retroattivo del doppio assegno per figli a carico;
- per quanto necessario, annullare la decisione del 14 maggio 2019 che conferma tali decisioni;
- risarcire i danni materiali e morali subiti;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2.2.3 delle disposizioni amministrative e dell'articolo 1 della tabella di riferimento per i rimborsi della cassa malattia e su un errore manifesto di valutazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

La ricorrente chiede anche la condanna della convenuta al pagamento del doppio assegno per figli a carico per il periodo tra il 1° settembre 2007 e il 31 maggio 2012 e al pagamento delle spese di trasporto sostenute a causa della malattia grave di sua figlia dal 1° settembre 2007 al 18 febbraio 2018, unitamente ad interessi di mora su tali importi fissati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti. Infine, la ricorrente chiede il risarcimento del suo danno morale stimato a EUR 2 000.

Ricorso proposto il 26 agosto 2019 – PL/Commissione

(Causa T-586/19)

(2019/C 363/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 12 dicembre 2018 con la quale è stato stabilito il REC [rapporto di valutazione della carriera] 2017 del ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione della Commissione con cui è stato stabilito il rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per il 2017 (REC 2017), quest'ultimo deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e del dovere di sollecitudine del DG (direttore generale) della DG HR (direzione generale delle risorse umane).
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che attribuisce il diritto ad una buona amministrazione e, in particolare, il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto, dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa.
-

Ricorso proposto il 26 agosto 2019 – Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (Marién)**(Causa T-587/19)**

(2019/C 363/32)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Frutas Tono, SL (Benifairo de la Valldigna, Spagna) (rappresentante: A. Cañizares Doménech, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Agrocazalla, SL (Lorca, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Marién – domanda di registrazione n. 15 146 021*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 giugno 2019 nel procedimento R 171/2018-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, revocare la condanna alle spese di tale parte dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso e, in luogo di questa, emettere un'altra decisione con la quale si sospende il procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO fino alla decisione da parte del medesimo Ufficio sulla domanda di dichiarazione di nullità del marchio opposto, o, in subordine,
- qualora, al momento della pronuncia del Tribunale, l'EUIPO abbia già dichiarato la nullità del marchio su cui si basa l'opposizione, annullare altresì la decisione della commissione di ricorso, con la motivazione che quest'ultima non ha debitamente esaminato l'impatto sulla compatibilità della registrazione dei segni in conflitto e avrebbe dovuto sospendere il procedimento d'ufficio, o, in subordine,
- nel caso in cui la valutazione di cui sopra non sia effettuata, dichiarare l'insussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto per tutti i motivi dedotti in precedenza, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

- Diritti anteriori del titolare del marchio controverso sui marchi nazionali spagnoli 1798380 MARIEN, richiesto in data 12 gennaio 1994 per la classe 39, 1800302 MARIEN, richiesto in data 25 gennaio 1994 per la classe 35 e 2222325 MARIEN, richiesto in data 23 marzo 1994 per la classe 31.
 - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
-

Ricorso proposto il 28 agosto 2019 – Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios)**(Causa T-591/19)**

(2019/C 363/33)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Healios KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: P. Venohr, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Helios Kliniken GmbH (Berlino, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Healios – Domanda di registrazione n. 14 267 041*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 giugno 2019 nel procedimento R 341/2018-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui l'impugnazione è stata accolta e la domanda di registrazione controversa è stata respinta;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Non sono state prodotte prove sufficienti dell'uso effettivo, specialmente per «servizi medici e batteriologici»;
- i prodotti e i servizi sono dissimili o scarsamente simili, in particolare quando si procede a confronto tra i servizi medici e batteriologici di cui alla classe 5;
- l'elemento grafico e la percezione del pubblico di riferimento non è stata sufficientemente valutata.

Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Cipro/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)**(Causa T-593/19)**

(2019/C 363/34)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GRILLOUMI BURGER – Domanda di registrazione n. 15 963 283

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2019 nel procedimento R 1297/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla richiedente l'annullamento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Axactor/EUIPO – Axa (AXACTOR)

(Causa T-594/19)

(2019/C 363/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Axactor SE (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Axa SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo AXACTOR – Domanda di registrazione n. 15 827 728

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 giugno 2019 nel procedimento R 479/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 settembre 2019 – Helsingin Kaupunki/Commissione

(Causa T-597/19)

(2019/C 363/36)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Kaupunki (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. I. Aalto-Setälä)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 28 giugno 2019, riguardante l'aiuto di Stato SA. 33846 – (2015/C) (ex 2011/CP) e
- condannare integralmente la Commissione alle spese della Città e ai relativi interessi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Primo motivo: errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella decisione impugnata.
 - La Commissione avrebbe applicato in modo manifestamente erroneo il principio dell'operatore economico in economia di mercato. Nella sua valutazione essa non avrebbe neppure doverosamente considerato tutte le informazioni e le comunicazioni trasmesse nel corso dell'esame delle prove, informazioni e comunicazioni che avrebbero dimostrato che il beneficio controverso sarebbe stato concesso al ricorrere di condizioni normali di mercato e nell'osservanza delle modalità secondo cui si orienterebbe un attento operatore di mercato al ricorrere delle corrispondenti circostanze economiche.

- La valutazione delle misure di cui trattasi contrasterebbe con la prassi decisionale della Commissione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione avrebbe applicato modalità di calcolo che non sarebbero adatte alla valutazione degli aspetti specifici dei mezzi creditizi di impresa.
 - La Commissione sarebbe inoltre incorsa in un manifesto errore di valutazione consistente nell'aver constatato che il credito di dotazione non potesse essere classificato come aiuto esistente.
2. Secondo motivo: il fondamento della decisione impugnata non corrisponderebbe ai requisiti di cui all'articolo 296 TFUE ed alla relativa giurisprudenza.
- Il fondamento della decisione impugnata sarebbe carente, in particolare con riferimento alla valutazione della consuetudine commerciale del prezzo di acquisto per l'attività commerciale della Helsingin Bussiliikenne (HelB), in cui la Commissione avrebbe senza motivo contestato la veridicità della perizia presentata dalla Finlandia, senza proporre un chiaro e univoco punto di vista riguardo al prezzo di mercato.
3. Terzo motivo: la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, con i principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, e violerebbe i diritti della difesa.
- La Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe constatato, erroneamente ed in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che il credito di dotazione concesso alla HKL-Bussiliikenne avesse carattere di aiuto, in quanto essa avrebbe interpretato in modo restrittivo la nozione di disciplina d'aiuto esistente, secondo un parere anteriormente reso noto in Finlandia.
 - La pretesa risarcitoria espressa dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe manifestamente eccessiva, dato che sarebbe richiesta ai fini del superamento del vantaggio concorrenziale ingiustificato causato dall'asserito aiuto di Stato. Il prezzo di acquisto definitivamente pagato per l'attività commerciale della HelB risponderrebbe alle consuetudini di mercato. L'acquirente dell'attività commerciale non avrebbe ottenuto alcun vantaggio ingiustificato, poiché l'aiuto sarebbe stato considerato nel prezzo d'acquisto. L'estensione della pretesa risarcitoria anche all'acquirente dell'attività commerciale sarebbe pertanto in contrasto con il principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 7 settembre 2019 – Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de)

(Causa T-601/19)

(2019/C 363/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Osório & Gonçalves, SA (Galamares, Portogallo) (rappresentante: D. Araújo e Sá Serras Pereira, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo in.fi.ni.tu.de – Domanda di registrazione n. 15 982 994

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 luglio 2019 nel procedimento R 1579/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 settembre 2019 – Eugene Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE)

(Causa T-602/19)

(2019/C 363/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eugene Perma France (Saint-Denis, Francia) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SPI Investments Group, SL (Sant Just Desvern, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NATURANOVE – Domanda di registrazione n. 17 007 949

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1 luglio 2019 nel procedimento R 2161/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha respinto l'impugnazione avverso la decisione della divisione di opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha condannato la ricorrente a sostenere le spese dell'opposizione e del procedimento di impugnazione, per un importo di EUR 1 170;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 settembre 2019 – Inova Semiconductors/EUIPO – Venta Servicio LED (ISELED)

(Causa T-604/19)

(2019/C 363/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inova Semiconductors GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: T. Schmidpeter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Venta Servicio LED, SL (Martorell, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo ISELED nei colori nero, rosso, arancione, giallo, verde e blu – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 343 583

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 giugno 2019 nel procedimento R 2149/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dei requisiti processuali fondamentali di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Deutsche Telekom/Commissione**(Causa T-610/19)**

(2019/C 363/40)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz e P. Lohs, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 28 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE, con la quale la Commissione ha respinto la domanda di pagamento di interessi moratori;
- condannare l'Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente l'importo di EUR 2 580 374,07 a titolo di risarcimento del danno da essa subito a causa del fatto che non ha potuto utilizzare, per il periodo dal 16 gennaio 2015 al 19 febbraio 2019, l'importo indebitamente versato, cosicché essa non ha potuto realizzare l'utile che avrebbe normalmente ottenuto con tale importo o ridurre in maniera corrispondente il suo costo del capitale, o
- in subordine, nel caso in cui il Tribunale respinga il secondo motivo di ricorso, a versare alla ricorrente l'importo di EUR 1 750 522,83 a titolo di risarcimento del danno da essa subito a causa del fatto che la Commissione le ha negato il pagamento degli interessi di mora sull'importo di EUR 12 039 019 per il periodo dal 16 febbraio 2015 al 19 febbraio 2019, basati sul tasso di interesse della Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento più 3,5 punti percentuali, per il periodo dal 16 gennaio 2015 al 19 febbraio 2019 o, in ulteriore subordine, un diverso importo ritenuto opportuno dal Tribunale, calcolato sulla base del tasso di interessi moratori che il Tribunale ritenga opportuno;
- accertare che anche sull'importo che la Commissione deve pagare, conformemente al secondo e al terzo motivo di ricorso, per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza del presente procedimento fino al pagamento integrale da parte della Commissione devono essere applicati interessi sulla base del tasso di interesse della Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento più 3,5 punti percentuali; in subordine, sulla base di un tasso di interesse di mora che il Tribunale riterrà opportuno; e
- condannare la Commissione e l'Unione europea a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Primo motivo di ricorso (domanda di annullamento): la Commissione, rifiutando di versare gli interessi di mora alla ricorrente, avrebbe violato il suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 13 dicembre 2018, *Deutsche Telekom/Commissione* (T-827/14, EU:T:2018:930), la quale sarebbe stata confermata dalla sentenza del 5 settembre 2019 Unione europea/Guardian Europe (C-447/17 P, EU:C:2019:672), violando in tal modo l'articolo 266, paragrafo 1, TFUE.

2. Secondo motivo di ricorso (domanda di annullamento): violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

La ricorrente sostiene, al riguardo, che la motivazione della decisione di rigetto sarebbe insufficiente, in quanto quest'ultima non esporrebbe in maniera abbastanza chiara il motivo del rigetto della domanda della ricorrente relativa agli interessi di mora. Non risulterebbe chiaro se la Commissione considera che l'articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾ disciplina in maniera compiuta anche la domanda inerente agli interessi moratori ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE e come una simile interpretazione sia compatibile con la giurisprudenza costante relativa all'obbligo della Commissione di versare gli interessi di mora ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE.

3. Terzo motivo di ricorso (domanda di risarcimento danni): danni subiti dalla ricorrente a causa del mancato utilizzo della parte pagata in eccesso dell'ammenda illegittima, ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 2, dell'articolo 268 e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, a causa del rifiuto del versamento degli interessi di mora.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – Iniziativa dei cittadini - Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole/Commissione

(Causa T-611/19)

(2019/C 363/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iniziativa dei cittadini – Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole (Spagna) (rappresentanti: G. Boye, I. Elbal Sánchez, E. Valcuende Sillero e I. González Martínez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2019/1182 della Commissione, del 3 luglio 2019, con la quale si rifiuta la registrazione dell'iniziativa dei cittadini «Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole».
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è rivolto avverso la decisione della Commissione contraria all'iniziativa summenzionata, nei limiti in cui si chiedeva alla Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione in relazione alle seguenti materie: principi di legalità e di certezza del diritto, indipendenza e imparzialità dei giudici, separazione dei poteri, libertà di riunione, libertà di espressione, diritto ad elezioni libere, diritto alla libertà e diritto alla parità di trattamento.

Secondo la decisione impugnata, le azioni proposte nell'iniziativa esulavano dalla competenza della Commissione a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti essenziali del procedimento.

— Al riguardo il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, secondo cui gli atti giuridici delle istituzioni dell'Unione europea devono indicare le motivazioni su cui si fondano, e l'articolo 4, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in base al quale la Commissione, qualora rifiuti di registrare una proposta d'iniziativa dei cittadini, informa gli organizzatori «dei motivi di tale rifiuto».

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del trattato e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione.

— Il ricorrente sostiene al riguardo che la decisione di rifiuto impugnata viola l'articolo 11 TUE, l'articolo 24, paragrafo 1, TFUE, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento summenzionato, che attua dette disposizioni del trattato.

3. Terzo motivo, vertente sulla natura delle azioni proposte nell'iniziativa dei cittadini.

— Il ricorrente fa valere al riguardo che nessuna delle materie trattate nell'iniziativa dei cittadini esula manifestamente dall'ambito dei poteri della Commissione di proporre un atto legislativo dell'Unione al fine di attuare i trattati.

4. Quarto motivo, relativo all'inquadramento dell'iniziativa dei cittadini proposta nel quadro giuridico dell'Unione europea.

— Il ricorrente sostiene al riguardo che dalla formulazione dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, così come dal tenore dell'iniziativa oggetto della controversia, discende che, nel caso in esame, sono soddisfatti tutti i requisiti prescritti dal regolamento applicabile e, pertanto, l'iniziativa avrebbe dovuto essere registrata.

⁽¹⁾ GU 2011, L 65, pag. 1.

Ricorso proposto il 12 settembre 2019 – Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des montres Longines, Francillon (Raffigurazione di due ali spiegate)

(Causa T-615/19)

(2019/C 363/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Point Tec Products Electronic GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentante: D. Wiedemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (St-Imier, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo che rappresenta due ali spiegate – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 349 160

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 luglio 2019 nel procedimento R 2427/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 settembre 2019 – Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND)

(Causa T-616/19)

(2019/C 363/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz e M. Breuer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haribo The Netherlands & Belgium BV (Breda, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo WONDERLAND – Domanda di registrazione n. 16 263 295

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 luglio 2019 nel procedimento R 2164/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 16 settembre 2019 – ArcelorMittal Bremen/Commissione

(Causa T-623/19)

(2019/C 363/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e L. Buschmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, che la Commissione ha violato l'articolo 19, paragrafo 4, della decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽¹⁾ omettendo di decidere relativamente al quantitativo annuo totale, comunicatole dalla Repubblica federale di Germania il 12 aprile 2019, delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per un ampliamento sostanziale della capacità del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso dell'impianto con l'installazione ID 60 a Brema;
- in subordine, annullare la decisione della Commissione del 19 luglio 2019 relativa alla domanda della ricorrente del 12 aprile 2019;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

La ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe stata tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, della decisione 2011/278/UE e a non respingere il quantitativo annuo totale, comunicato dalla Repubblica federale di Germania il 12 aprile 2019, delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per un ampliamento sostanziale della capacità, in quanto sussistevano le condizioni per un ampliamento sostanziale della capacità ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE.

⁽¹⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – VV/Commissione

(Causa T-242/18) ⁽¹⁾

(2019/C 363/45)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2019 – Puma/EUIPO – Carrefour (Rappresentazione di linee incrociate)

(Causa T-424/18) ⁽¹⁾

(2019/C 363/46)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 301 del 27.8.2018.

Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Café Camelo/EUIPO – Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)

(Causa T-244/19) ⁽¹⁾

(2019/C 363/47)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)

(Causa T-376/19) ⁽¹⁾

(2019/C 363/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 263 del 5.8.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT